

## ISTITUTI DEFLATTIVI

---

### ***Definizione agevolata delle liti pendenti portata a 51 rate mensili***

di Angelo Ginex



Tra le molteplici **misure di sostegno** in favore dei contribuenti introdotte dall'[articolo 1, commi 186-205, L. 197/2022](#) (c.d. Legge di Bilancio 2023), vi è la **definizione agevolata** delle **controversie tributarie pendenti** in ogni stato e grado del giudizio.

Tale istituto consente di definire le **controversie**, attribuite alla **giurisdizione tributaria**, in cui è parte **l'Agenzia delle entrate** ovvero **l'Agenzia delle dogane e dei monopoli**, **pendenti, alla data del 1° gennaio 2023, in ogni stato e grado del giudizio**, compreso quello in **Cassazione** e quello instaurato a seguito di **rinvio**, attraverso il **pagamento** di un determinato **importo correlato al valore della controversia** e **differenziato** in relazione **allo stato e al grado** in cui pende il giudizio da definire.

Più precisamente, **l'accesso** a tale istituto è consentito a condizione che il **ricorso di primo grado** sia stato **notificato entro il 1° gennaio 2023** e, al momento di presentazione della domanda, **non** si sia formato il **giudicato** (quindi, non sia stata depositata la sentenza di cassazione senza rinvio e non siano spirati i termini di impugnazione o di riassunzione).

Inoltre, per quanto concerne i **benefici** derivanti dalla definizione (cfr., [circolare AdE n. 2/E/2023](#)), si rammenta che, oltre all'**annullamento di sanzioni e interessi**, sono dovute le seguenti **percentuali del valore della controversia**, a seconda che **alla data del 1° gennaio 2023**:

- 100% per il ricorso notificato;
- 90% per il ricorso notificato e iscritto a ruolo in primo grado;
- 40% per il ricorso accolto in primo grado;
- 15% in caso di soccombenza dell'Agenzia fiscale in secondo grado;
- 40% o 15% (dell'ammontare del tributo oggetto di annullamento) per il ricorso accolto parzialmente, a seconda che la sentenza sia stata pronunciata rispettivamente in primo o in secondo grado;

- 5% per il giudizio pendente in Cassazione, in caso di soccombenza sia in primo che in secondo grado.

Ai fini del **perfezionamento** della **definizione agevolata** delle controversie tributarie, il contribuente era tenuto a presentare una **domanda di definizione** e ad eseguire il **pagamento, entro il 30 giugno 2023**, dell'integrale importo dovuto per ciascuna controversia autonoma.

Nel caso in cui gli importi dovuti superassero euro 1.000, era ammesso il **pagamento rateale**, con applicazione delle disposizioni dell'[articolo 8 D.Lgs. 218/1997](#) in tema di accertamento con adesione, per quanto compatibile, in un **massimo di 20 rate trimestrali di pari importo**. Le rate trimestrali dovevano essere versate entro il **30 giugno, 30 settembre, 20 dicembre e 31 marzo di ciascun anno**.

Con il **D.L. 34/2023** (c.d. **Decreto Bollette**), e in particolare con l'[articolo 20](#), cui è stata apportata un'ultima modifica in sede di conversione in **Legge 26 maggio 2023, n. 56**, sono stati **posticipati i termini di definizione e di pagamento**.

Innanzitutto, è ora previsto che il **perfezionamento** della definizione agevolata delle liti pendenti si abbia con la **presentazione della domanda** e con il **pagamento** degli importi dovuti **entro il 30 settembre 2023**.

Con riferimento all'ipotesi in cui gli importi dovuti superino euro 1.000, fermo restando l'ammissibilità del pagamento rateale e l'applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni del citato **articolo 8** in un **massimo di 20 rate di pari importo**, è ora previsto che **le prime 3 devono essere versate, rispettivamente, entro il 30 settembre 2023, il 31 ottobre 2023 e il 20 dicembre 2023**, mentre le successive entro il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre di ciascun anno.

Tuttavia, in sede di conversione in legge del **D.L. 34/2023**, come anticipato, all'**articolo 20** è stato altresì previsto che **a scelta del contribuente**, le **rate successive alle prime 3** possono essere versate in un **massimo di 51 rate mensili di pari importo**, con scadenza all'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese, **a decorrere dal mese di gennaio 2024**, fatta eccezione per il mese di dicembre di ciascun anno, per il quale il termine di versamento resta fissato al giorno 20 del mese.

Inoltre, **il processo tributario è sospeso** non più fino al 10 luglio 2023, bensì **fino al 10 ottobre 2023**. Per le controversie definibili sono **sospesi per 11 mesi** e non più 9 mesi **i termini di impugnazione**, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del **controricorso in cassazione** che scadono tra il 1° gennaio e il 31 ottobre 2023.

Infine, ulteriori modifiche sono state previste per il diniego e l'accordo conciliativo. L'eventuale **diniego** della definizione agevolata, adesso, deve essere **notificato entro il 30 settembre 2024**, mentre la possibilità di **accordo conciliativo**, alternativo alla definizione

agevolata, ha come **termine ultimo il 30 settembre 2023** e non più il 30 giugno 2023.